

o dalla autorità giudiziaria o dagli interessati, saranno puniti, a seconda della gravità dei casi, con la *censura* o con la *sospensione dall'esercizio professionale*. La sospensione dall'esercizio professionale sarà *sempre* applicata in caso di recidiva. Dell'esito del giudizio disciplinare, sarà sempre informata l'autorità giudiziaria, che fece il rapporto.

Art. 71.

I provvedimenti di cui nei precedenti articoli, nei riguardi dei difensori non inseriti in alcun albo di avvocati e di procuratori, e di cui all'articolo 61 della presente legge, saranno presi dal presidente del tribunale in seguito a rapporto del pretore o a reclamo degli interessati.

Art. 72.

Tutte le spese occorrenti per la difesa gratuita penale dei poveri, ivi compresi gli onorari dei periti e le indennità di trasferta, saranno prelevate dal capitolo delle spese di giustizia e rimborsate ai difensori che le avessero anticipate e all'Associazione od agli Istituti di beneficenza di cui nell'articolo 65, che non siano in grado di sostenerle del proprio.

Art. 73.

Per la riscossione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio degli imputati od accusati non riconosciuti poveri, tanto in caso di condanna che di assoluzione e degli onorari dovuti ai procuratori d'ufficio della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, provvederà la Cancelleria con annotazione nel Campione, come per la riscossione delle spese a debito.

Art. 74.

Per gli effetti della presente legge non restano pregiudicati i diritti degli imputati od accusati, che assistiti dal difensore di fiducia, possono, mercè la produzione dei certificati di povertà, ottenere o l'ammissione del discarico a spese dell'erario, o lo esonero del deposito prescritto per il ricorso in Cassazione.

Art. 75.

Sul bilancio di grazia e giustizia sarà inserito un nuovo capitolo di lire 250 mila da erogarsi in assegni integratori a favore dei Consigli dell'ordine degli avvocati, dei Consigli di disciplina dei procuratori e delle Associazioni libere, che più si saranno di-

stinti per operosità e previdenza nella difesa dei poveri.

Art. 76.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, contenute nei codici ed in leggi speciali, s'intendono abrogate.

Art. 77.

Sarà ordinata la revisione degli statuti o tavole di fondazione di tutte le Associazioni e di tutti gli Istituti di beneficenza aventi per iscopo la difesa o il patrocinio dei poveri od intenti affini, per conformare i medesimi ai fini della presente legge; disponendosi, ove occorra, la concentrazione nell'ente, che ad essi meglio risponda.

Proposta di legge del deputato Gallini. — Contratto di lavoro giornalistico.

Art. 1.

Il contratto di lavoro giornalistico è regolato dalle norme stabilite dal Codice civile per la locazione di opere, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il contratto per la prestazione di lavoro giornalistico non può avere durata minore di due anni per il direttore, di un anno e mezzo per il redattore capo e di un anno per i redattori ordinari.

Per la semplice assunzione in servizio del direttore, del redattore-capo e dei redattori ordinari si considera come tacitamente concluso il contratto ai termini e agli effetti della presente legge.

I corrispondenti dei giornali a stipendio fisso mensile sono equiparati al redattore capo o ai redattori ordinari secondo l'importanza dell'opera prestata.

Art. 3.

Scaduto il termine, se il proprietario del giornale o chi lo rappresenta non ha notificata la licenza a norma dell'articolo seguente, il contratto s'intende rinnovato per la stessa durata di tempo.

Art. 4.

Il proprietario del giornale o chi lo rappresenta deve notificare la licenza prima che scadano i cinque sesti della durata del contratto stabilita dalla legge, o dalla convenzione. La notificazione sarà fatta a